

## **Annullamento in autotutela di una DIA (dopo quasi quattro anni)**

*Data di pubblicazione: 07/11/2017*

Si segnala la **sentenza 30 ottobre 2017 n. 5018** della **Sesta Sezione del Consiglio di Stato** che ha chiarito quali sono le condizioni affinché la P.A. possa esercitare il potere di annullamento in autotutela. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, il Comune aveva annullato in autotutela una d.i.a. ben oltre il termine di efficacia della stessa, per l'esattezza, a quasi quattro anni di distanza.

Il Collegio, dopo aver ribadito il carattere ampiamente discrezionale del potere di autotutela, che non può essere resa coercibile ad iniziativa del destinatario del provvedimento o di un terzo interessato<sup>1</sup>, ha ricordato che costituisce *jus receptum* il principio per cui, affinché il potere di intervento "tardivo" sulla d.i.a. possa dirsi legittimamente esercitato, "*è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l'autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati*".

In altri termini, l'annullamento del provvedimento formatosi sulla d.i.a. edilizia, oltre a dover essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento, va accompagnato dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedurali previste per gli atti in autotutela, ivi compresa la necessità di un tempo ragionevole per porre in essere il provvedimento di secondo grado (ora stabilito in diciotto mesi) e la comparazione dell'interesse pubblico con l'aspettativa del privato, consolidata dal decorso del tempo e dalla consapevolezza dell'intervenuto assenso tacito nei termini di legge.

In particolare, in materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dalla P.A. entro un termine ragionevole e deve essere supportato da un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio a maggior ragione quando il privato, a causa del lungo tempo trascorso, ha riposto un ragionevole affidamento sulla regolarità del titolo edilizio.<sup>2</sup>

Conseguentemente la P.A. deve indicare le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità violata, che inducono a porre in nulla i provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti.

Nel caso di specie, il Giudice, pur dando atto che, *ratione temporis*, la nuova formulazione della norma di cui all'art. 21 nonies, non è applicabile, ha tuttavia rilevato "*che quest'ultima non può non*

---

<sup>1</sup> V. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5629/2011.

<sup>2</sup> V. Cons. Stato, sez. VI, n. 2842/2016.

*valere come prezioso (e ineludibile) indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell'osservanza della regola di condotta in questione.*”

Infatti, per quanto l'attuale formulazione dell'articolo 21 *nonies* della legge n. 241/1990 non possa applicarsi a provvedimenti di autotutela perfezionatisi prima dell'entrata in vigore dell'intervento normativo che l'ha introdotta, *“non può trascurarsi la valenza della presupposta scelta legislativa, in occasione dell'esegesi e dell'applicazione della norma, nella sua formulazione previgente [...]”*<sup>3</sup>

Nel caso in esame, pur non potendo quindi ritenersi consumato il potere di annullamento d'ufficio decorso il termine massimo stabilito dal legislatore del 2015, il Collegio ha comunque, giudicato irragionevole il termine notevolmente superiore ad esso (per la precisione, ben oltre il doppio).

Ciò in quanto, l'individuazione della nozione di *“termine ragionevole”*, ai fini della sua corretta interpretazione ed applicazione da parte dell'Amministrazione, dev'essere compiuta con particolare rigore quando il potere di autotutela, come nella fattispecie esaminata, viene esercitato su atti attribuitivi di utilità giuridiche od economiche.

---

<sup>3</sup> Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5625.